

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

tra

- PROVINCIA DI VENEZIA, con sede in 30124 Venezia, San Marco 2662, rappresentata dall'assessore alla mobilità e trasporti arch. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il 14/09/1960, all'uopo autorizzato alla sottoscrizione con delega prot. n. 106287 del 10/12/2013;
- COMUNE DI VENEZIA, con sede in 30124 Venezia, San Marco 4136, rappresentato dal direttore della Direzione mobilità ing. Franco Fiorin, nato a Venezia il 31/08/1956, all'uopo autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 94 del 09/12/2013;
- COMUNE DI CHIOGGIA, con sede in 30015 Chioggia, Corso del Popolo 1193, rappresentato dal sindaco avv. Giuseppe Casson, nato a Padova il 13/07/1964 all'uopo autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio comunale di Chioggia n. 126 del 4/12/2013;

Premesso

- che la L.R. 25/1998, approvata in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, detta la disciplina della programmazione, organizzazione, affidamento e svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- che ai sensi dell'art. 1, secondo comma, L.R. cit. la Regione "conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione;

- che l'art. 5 definisce e distingue i servizi di trasporto pubblico locale in urbani, extraurbani ed interregionali;
- che l'art. 6 individua i bacini dei servizi di trasporto pubblico locale coincidenti con i rispettivi territori provinciali;
- che ai sensi dell'art. 8 *“è delegato alle province l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono delegate le funzioni riguardanti: a) i servizi extraurbani come individuati dall'articolo 5, comma 3”*;
- che ai sensi dell'art. 9 *“...spettano ai comuni, nell'ambito della proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti: a) i servizi urbani di cui all'art. 5, comma 2, lett. a)”*;
- che ai sensi dell'art. 30 la Giunta Regionale con delibera n. 325/2001 ha individuato i servizi minimi di trasporto pubblico locale da garantire all'interno del territorio regionale per il periodo transitorio 01/01/2001-31/12/2003, aggiornati successivamente con specifiche deliberazioni regionali, e che, da ultimo, con la DGR 974/2013 ha definito i livelli di servizio per l'annualità 2013;
- che attualmente i servizi di trasporto pubblico locale del bacino veneziano risultano organizzati in diverse unità di rete ed in particolare:
 - il servizio urbano di Venezia (terrestre, lagunare e tranviario) risulta programmato ed organizzato dal Comune di Venezia;
 - il servizio extraurbano risulta programmato ed organizzato dalla Provincia di Venezia;
 - i servizi urbani dei Comuni di S. Donà di Piave, Cavallino-Treporti, Caorle e Jesolo, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra i citati enti risultano programmati e organizzati dalla Provincia di Venezia,;
 - il servizio urbano di Chioggia risulta programmato ed organizzato dal Comune di Chioggia;
 - il servizio urbano di Spinea risulta programmato ed organizzato dal Comune di Spinea;

- che gli affidamenti attualmente in essere termineranno alla data del 31.12.2013 e che a far data dal 01.01.2014 le autorità competenti dovranno affidare i servizi di TPL in conformità alla normativa comunitaria vigente e previa adozione e pubblicazione della relazione di cui all'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 3bis D.L. 138/2011 e s.m.i. le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra i quali i servizi di trasporto pubblico locale, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi; per l'effetto, le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate da tali enti di governo;
- che con nota prot. 340909/E520 del 9.08.2013 l'Assessore Regionale alla Mobilità ed alle Infrastrutture, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali, ha comunicato che la Regione si è *“orientata a valorizzare le istanze provenienti dal territorio sulla forma organizzativa da dare al costituendo Ente di governo, lasciando ampia discrezionalità, in questa fase, di procedere ad una volontaria costituzione di tale soggetto”* ed, all'uopo, ha invitato la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia, Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, S. Donà di Piave e Spinea a concordare tra loro e successivamente indicare alla Regione la forma organizzativa ritenuta idonea per la volontaria costituzione dell'Ente di governo del bacino della Provincia di Venezia;

Dato atto

- che in esito all'invito della Regione Veneto, gli enti hanno attivato una serie di incontri finalizzati a trovare una soluzione confacente con il dettato normativo e con le esigenze dei diversi enti;
- che, per l'effetto, gli enti sottoscrittori della presente convenzione intendono costituire un unico ente di governo del bacino veneziano, mediante l'esercizio coordinato delle funzioni

amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale;

- che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 2048 del 19.11.2013 ha provveduto a delimitare i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale che comprendono l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio provinciale e, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, a individuare la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei;

- che la richiamata DGR approva altresì gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo stabilendo che nella convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000, dovranno essere regolate le funzioni amministrative ed le attività gestionali da esercitare in modo convenzionato, derivanti dal Regolamento CE n. 1370 del 23.10.2007, dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del d.l. 179/2012 e dalla legge regionale n. 25 del 30.10.1998. individuate le forme organizzative attraverso le quali opera l'ente di governo del bacino e previsti gli indirizzi generali di organizzazione;

- che la DGR prevede inoltre che con propria Deliberazione saranno designati gli enti convenzionati secondo le modalità di cui al punto precedente quali Enti di governo del trasporto pubblico locale dei rispettivi bacini territoriali e omogenei, e saranno disciplinate le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerato

- che l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”* e che in tale ambito le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il citato art. 30 al comma quarto consente la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che in data 10/12/2013 la Provincia di Venezia ha sottoscritto con i Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle e Cavallino-Treporti, apposita convenzione di delega di funzioni mediante la quale i predetti comuni autorizzano l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate anche all'interno dell'ente di governo;

- che in data 10/12/2013 il Comune di Venezia ha sottoscritto con il Comune di Spinea apposita convenzione di delega di funzioni mediante la quale il predetto comune autorizza il Comune di Venezia ad esercitare le funzioni amministrative delegate anche all'interno dell'ente di governo;

Tutto ciò premesso, gli enti locali indicati in premessa convergono:

ART. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo convenzionale.

CAPO I : PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – Oggetto

1. Gli enti locali stipulano e sottoscrivono la presente convenzione ai fini dell'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veneziano, con le modalità indicate agli articoli seguenti ed all'uopo costituiscono l'ente di governo del predetto bacino, il quale costituisce l'autorità competente ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 1370/2007.

2. Le attività amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale sono imputabili direttamente all'ente di governo costituito dalla presente convenzione, il quale agisce mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi e gestionali. Le modalità di svolgimento delle predette attività sono regolate dagli articoli seguenti.

3. Per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune che opera come struttura degli enti convenzionati, in luogo di questi secondo le disposizioni ed i limiti disciplinati nella presente convenzione, ed al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

ART. 3 – Sede

1. La sede dell'ufficio comune è stabilita alternativamente ogni due anni presso il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia. Per il primo biennio la sede è stabilita presso il Comune di Venezia.

ART. 4 - Finalità

1. Con la presente convenzione e con la costituzione dell'ente di governo, gli enti sottoscrittori perseguono ed attuano le seguenti finalità:

- a) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- b) realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- c) sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- d) miglioramento degli *standards* della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- e) tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
- f) valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati.

2. L'ente di governo opera nell'interesse di tutti gli enti convenzionati e dei loro cittadini.

ART. 5 - Articolazione del bacino

1. Gli enti aderenti alla presente convenzione promuovono, nell'ambito dell'approvazione del programma triennale dei servizi di cui all'art. 21 L.R. 25/1998, la suddivisione del bacino Veneziano in ambiti costituenti l'insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione, di un miglior grado di integrazione modale e tariffaria, dell'omogeneità dei territori serviti, nonché per il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi dello 0,35.

2. Ai fini di cui al presente articolo in sede di prima suddivisione del bacino in ambiti gli enti sottoscrittori, avuto riguardo ai criteri di cui al comma secondo, nonché alle esigenze di omogeneità territoriale identificano i quattro ambiti in:

- ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia (comprendente i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario ed il servizio urbano di Spinea);
- ambito di unità di rete del Veneto orientale (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, S. Donà di Piave);
- ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale (comprendente i servizi extraurbani dell'area centro-meridionale);
- ambito di unità di rete della città di Chioggia (comprendente i servizi urbani effettuati a mezzo autobus).

CAPO II: STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO

ART. 6 – Organi dell'ente di governo

1. Sono organi dell'ente di governo l'Assemblea e l'ufficio comune.
2. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia ovvero loro delegati.

3. In considerazione delle peculiarità geo-morfologiche del bacino veneziano, delle peculiarità trasportistiche della laguna di Venezia, delle specificità a carattere modale del servizio erogato e dell'integrazione dei servizi lagunari con quelli terrestri, l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia.

ART. 7 – Principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione

1. Nell'ambito delle attività di propria competenza l'ente di governo si informa al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione di cui alla normativa vigente.

ART. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'ente di governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici.

2. La partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano.

ART. 9 – Ufficio comune ed uffici periferici

1. L'ufficio comune svolge l'istruttoria necessaria all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali.

2. Le funzioni di competenza dell'ufficio comune individuati nei successivi articoli sono esercitate dai competenti uffici periferici, come individuati all'art. 6, qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito di unità di rete.

3. Le funzioni di competenza dell'ufficio comune individuati nei successivi articoli sono esercitate dall'ufficio centrale, qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi.

ART. 10 – Oneri e personale dell'ufficio comune

1. In considerazione del complesso di attività assegnate all'ufficio comune, gli enti convenzionati si impegnano, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, a predisporre risorse e dotazioni idonee al corretto svolgimento delle medesime attività da parte dell'ufficio comune.

2. Gli oneri necessari al funzionamento degli uffici periferici individuati all'art. 6 della presente convenzione sono a carico del singolo ente locale presso il quale sono costituiti. L'ente locale può provvedere, qualora ritenuto necessario in considerazione dell'insufficienza della dotazione organica attuale e con oneri a proprio carico, a dotare l'ufficio periferico di ulteriori risorse umane.

3. Gli oneri necessari al funzionamento dell'ufficio centrale sono a carico di tutti gli enti convenzionati da suddividersi secondo il criterio disciplinato all'art. 8, secondo comma della presente convenzione.

4. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e alla successiva deliberazione della Regione Veneto con la quale verrà formalizzato il riconoscimento dell'ente di governo del bacino veneziano, gli enti competenti provvederanno alla formalizzazione della dotazione organica degli uffici periferici e l'Assemblea dell'ente di governo, appositamente convocata, delibererà sulla dotazione dell'ufficio centrale che potrà essere costituita anche mediante distacco o comando di personale alle dipendenze degli enti convenzionati.

CAPO III: FUNZIONI

ART. 11 – Indirizzi generali

1. Ferma restando la titolarità delle funzioni amministrative in capo ai diversi enti locali, sì come attualmente disciplinata dalla L.R. 25/1998, la presente convenzione regola le modalità di esercizio di tali funzioni a seguito dell'istituzione dell'ente di governo.
2. Le decisioni assunte dall'ente di governo che riguardano il servizio di ciascun ente, alla luce dell'attuale allocazione delle funzioni amministrative, ivi compresa la modalità di affidamento, sono subordinate all'assenso dell'ente interessato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
3. L'istituzione dell'ente di governo di cui alla presente Convenzione e l'istituzione dell'ufficio comune, non incide sui rapporti finanziari tra la Regione Veneto e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. 25/1998.
4. Gli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali inerenti le attività e le funzioni regolate dalla presente convenzione, sono adottati dall'ufficio comune ovvero dagli uffici periferici secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

ART. 12 – Elenco delle funzioni ed attività da esercitare mediante l'ente di governo

1. L'ente di governo è competente all'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di TPL nel bacino veneziano, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione ex art. 34 D.L. 179/2012, nel rispetto delle disposizioni della presente convenzione.
2. L'ente di governo è altresì competente all'esercizio delle seguenti funzioni:
 - a. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) ed individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 - b. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 - c. stipula degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);

- d. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); ai servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) l.r. n. 25/1998 (art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
- e. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
- f. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
- g. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
- h. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
- i. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
- j. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
- k. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
- l. vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);
- m) istituzione di servizi aggiuntivi a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, nonché determinazione del relativo sistema tariffario.

ART. 13 – Esercizio delle funzioni di pianificazione e programmazione

1. La pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio del bacino veneziano ai sensi della L.R. 25/1998, avviene sulla scorta di studi, indagini, ricerche effettuate nel campo della mobilità. Valutatane l'idoneità è possibile far leva anche su studi, indagine e ricerche già presentati.
2. La Provincia di Venezia redige ed adotta la proposta di Piano di Bacino di cui all'art. 8 L.R. 25/1998 la quale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dell'ente di governo.
3. I Comuni redigono ed adottano la proposta di Piano del Trasporto Pubblico Urbano di cui all'art. 9 L.R. 25/1998, la quale è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dell'ente di governo.
4. L'ente di governo, tramite gli uffici periferici, procede alla programmazione dei servizi nei diversi ambiti di cui all'articolo 5, tenuto conto delle risorse destinate dalla Regione Veneto per il finanziamento dei servizi minimi, compresi gli oneri per il rinnovo dei CCNL, derivanti dal fondo regionale di cui all'art. 32 L.R. 25/1998, nonché delle eventuali ed ulteriori risorse destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi a carico dei bilanci del singolo ente locale, ai sensi degli artt. 4, secondo comma, 8 e 9 della L.R. cit. Resta inteso che le risorse per i servizi aggiuntivi destinate dal singolo ente locale, potranno essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento dei servizi ricadenti nel territorio del medesimo ente.

ART. 14 – Affidamento dei servizi

1. Gli enti convenzionati, ognuno nel proprio ambito di unità di rete, sulla scorta della programmazione vigente dei servizi minimi e di quelli aggiuntivi, procedono alla redazione ed adozione della proposta di relazione di cui all'art. 34 D.L. 179/2012 s.m.i. individuando gli obblighi di servizio, indicando le eventuali compensazioni da corrispondere al gestore e dando atto della conformità alla vigente normativa comunitaria della modalità di affidamento proposta.
2. Le relazioni di cui al comma precedente vengono approvate dall'Assemblea dell'ente di governo.
3. L'ente di governo procede successivamente all'affidamento dei servizi per ogni ambito di unità di rete, nel rispetto della relazione di cui al comma 1 sulla scorta dell'istruttoria espletata ed, in ogni caso, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al Reg. CE n. 1370/2007, investendo l'ufficio comune degli atti attuativi e consequenziali e determinando all'interno dei contratti di servizio, per quanto non

riservato all'amministrazione regionale, il sistema tariffario e gli eventuali oneri da imporre ai gestori del servizio in tema di sistemi di integrazione tariffaria.

ART. 15 – Funzioni di controllo e vigilanza

1. L'Assemblea dell'ente di governo adotta gli indirizzi per assicurare la trasparenza nella gestione del servizio ed il monitoraggio dei principali indici di mobilità (passeggeri trasportati, livelli tariffari, qualità dei servizi), nonché in materia di controllo, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione del contratto di servizio. L'Assemblea adotta, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, il regolamento che disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
2. In coerenza con la modalità di affidamento prescelta, qualora necessario, l'Assemblea adotta le direttive ed esercita i compiti di indirizzo e di determinazione delle strategie rilevanti da impartire in materia di gestione del servizio di trasporto pubblico.
3. L'ufficio comune dell'ente di governo, previo svolgimento di idonea istruttoria, predispone gli atti ed i provvedimenti in attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

CAPO IV – Disposizioni finali

ART. 16 – Durata e recesso e modifiche alla presente convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di dieci anni, eventualmente rinnovabile alla scadenza.
2. In caso di recesso o di mancato rinnovo della convenzione da parte di uno o più enti soci, lo stesso ente dovrà comunicare tale volontà con un preavviso di almeno sei mesi agli altri enti convenzionati, all'ente di governo e alla Regione Veneto. Il recesso o il mancato rinnovo è subordinato all'adozione da parte della Regione Veneto di un atto che ridefinisca i confini dei Bacini territoriali ottimali e omogenei.. In ogni caso è fatta salva l'attività svolta dall'ente di governo, i cui atti adottati continuano a produrre effetti sino alla loro naturale scadenza.
3. Gli enti locali potranno apportare modifiche alla presente convenzione con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto unanime di tutti gli enti convenzionati.

ART. 17 – Interpretazione e controversie

1. Qualora sorgano difficoltà e divergenze interpretative sulle clausole della presente convenzione, ogni ente convenzionato potrà richiedere la convocazione dell'Assemblea dell'ente di governo, la quale potrà adottare un'interpretazione comune, risultante dal verbale della seduta, con il voto unanime di tutti gli enti aderenti.
2. In caso di mancato accordo la controversia è devoluta al Tribunale di Venezia.

ART. 18 – Regolamento

1. Con il regolamento approvato dall'Assemblea con la maggioranza individuata all'art. 8 verranno disciplinate:
 - a) le modalità di convocazione, di svolgimento dei lavori e delle attività, nonché l'organizzazione interna dell'Assemblea;
 - b) le modalità di svolgimento ed esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 e non disciplinate dai successivi artt. 13, 14 e 15;
 - c) le modalità di esercizio, da parte degli uffici periferici, dei poteri attribuiti agli enti affidanti in ordine all'applicazione del contratto di servizio;
 - d) il regime di responsabilità degli enti convenzionati in ordine al rispetto delle previsioni dei contratti di servizio;
 - e) ogni altra materia non disciplinata dalla presente convenzione ed attribuita alla competenza dell'ente di governo.

Mestre, 10/12/2013

Provincia di Venezia
arch. Giacomo Grandolfo
sottoscritto digitalmente

Comune di Venezia
ing. Franco Fiorin
sottoscritto digitalmente

Comune di Chioggia
avv. Giuseppe Casson
sottoscritto digitalmente